



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 15/09/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma di essere intestatario di un buono fruttifero del volare nominale di Lire 5.000.000 appartenente alla serie "Q/P" n. xxx emesso il 06/08/1987. Riferisce, inoltre, di aver riscosso il buono in data 07/10/2016 per un importo di € 30.752,72, ma che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché le originali condizioni risultanti sul retro dei titoli. Evidenzia, infatti, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi, in violazione di quanto previsto dal D.M. del 13/06/1986, restando quindi valida l'originaria dicitura (*"più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*).

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese di parte ricorrente, eccependo l'infondatezza del ricorso per i motivi che seguono:

- i buoni oggetto di ricorso sui quali al momento del rilascio sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni, appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986;
- la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli uffici, in attesa di ricevere i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che,



naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie “P”), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (artt. 4 e 5 del decreto);

- l'uso dei moduli della precedente serie “P” rifletteva le esigenze finanziarie del Paese, se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie “Q”.

Con riferimento alla contestazione dei ricorrenti, che richiedono l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni oggetto del presente ricorso per il periodo dal 21° al 30° anno, dunque, l'intermediario osserva che:

- i buoni in esame sono stati rilasciati utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti i due timbri prescritti;
- alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M..

## DIRITTO

Parte ricorrente afferma che le condizioni riportate nella tabella a tergo del BFP, riferite all'ultimo decennio di vita dello stesso, ha generato il legittimo affidamento circa la validità dell'importo dovuto a titolo di interesse. Il timbro apposto sul buono non modifica le condizioni di rendimento dal 21° al 30° anno. Parte ricorrente sostiene che, applicando i tassi previsti dal DM del 13/06/1986 fino al 20° anno e la somma riportata sul titolo dal 21° al 30° anno, l'importo da rimborsare sarebbe stato maggiore.

I BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (Cass. n. 27809/2005), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente” (Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).

Secondo consolidato orientamento di questo Arbitro, “*in caso di conflitto tra (i) la misura degli interessi riportata sul retro dei buoni; e (ii) la misura sancita dai provvedimenti ministeriali emanati in data successiva all'emissione dei buoni stessi, deve considerarsi prevalente la seconda indicazione*” (Coll. di Roma, dec. n. 16901/18; Coll. di Roma, dec. n. 26252/19). In tal senso, le SS.UU. (11 febbraio 2019, n. 3963) hanno da ultimo precisato e ribadito, in coerenza con i precedenti arresti, che deve escludersi “*la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione [...], a fronte all'inequivoco dato testuale dell'art. 173 del codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell'art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo*”.

Il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142/20 ha affermato che “*...In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore, diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo “ibrido”. Siffatta alternanza, comunque fondata sulla*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o “aberrante” alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento”. Il Collegio di Coordinamento ha espresso i seguenti principi di diritto:*

*A) Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell’art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli;*

*B) L’incompetenza dell’ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l’ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all’emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto.*

Nel caso in esame, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore, il quale ha confidato nella volontà dell’emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi (Collegio Napoli, decisione n. 10630/2020).

Non sfugge a questo Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent’anni dall’emissione, nulla dice per quello relativo all’ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo”. La domanda di parte ricorrente appare dunque, fondata, sicché l’intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi (Collegio di Napoli, 9 gennaio 2019, n. 379; Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998).

In relazione alle spese di perizia le stesse non possono essere rimborsate, poiché non vengono chieste quali voci di danno.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO